

(N. 1941)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SERENI, NEGRI, BOSI, CERUTTI, BOCCASSI, GRAMMATICO, RISTORI, PELLEGRINI, AGOSTINO, ASARO, RAVAGNAN, JORIO, FLECCHIA, FANTUZZI e BOLOGNESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1957

Esenzioni fiscali a favore della proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — Alle nuove esigenze di progresso democratico, economico e sociale dei coltivatori diretti fanno oggi da ostacolo gli innumerevoli balzelli che gravano sull'azienda e sulla proprietà contadina.

Il piccolo coltivatore, proprietario di un po' di terra, di poche scorte e di pochi attrezzi, che non solo non ricava nessun interesse dal capitale impiegato e nessuna rendita, ma, di frequente, non ricava neppure un compenso sufficiente per il lavoro suo e dei suoi familiari, continua ad essere tassato con lo stesso criterio con cui viene tassato il grosso proprietario, il quale dalla terra ricava rendite e profitti molto elevati.

Al contadino, che non possiede altro che dei semplici strumenti di lavoro, vengono attribuiti presunti redditi fondiari ed agrari sui quali deve poi pagare imposte e sovrapposte che oltre ad essere molto gravose sono anche estremamente ingiuste.

Egli non solo non ha né minimi esenti, né abbattimenti alla base, ma, in certi casi, è tenuto a pagare due volte l'imposta applicata allo stesso oggetto. Il presunto reddito del

bestiame, ad esempio, è tassato una volta col presunto reddito agrario, unitamente al presunto reddito delle altre scorte, del capitale circolante e del lavoro direttivo. Il bestiame, poi, è tassato una seconda volta sul suo valore. Due imposizioni, quindi, su un puro e semplice strumento di lavoro indispensabile al piccolo fondo.

Particolarmente gravosa ed ingiusta è poi la imposta di successione che ad ogni trasferimento della proprietà contadina, per causa di morte o per donazione, il coltivatore diretto è costretto a pagare.

Si dice che la funzione e la natura dell'imposta di successione sia quella di « colpire la capacità contributiva emergente dai trasferimenti patrimoniali ». Naturalmente questa nuova capacità contributiva varia fra le diverse categorie di successori e a seconda dell'entità della successione stessa. Ma nel caso della proprietà contadina, nel caso cioè del trasferimento della proprietà contadina da un membro ad un altro della stessa famiglia non viene a crearsi nessuna nuova capacità contributiva.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La famiglia contadina, infatti, rappresenta un'unica unità economica che esercita la sua attività nell'ambito della stessa azienda; sicché i trasferimenti di proprietà nel seno della famiglia stessa rappresentano un atto più formale che sostanziale. Prelevando, perciò, una parte del valore di questa proprietà ad ogni trasferimento, così come avviene oggi con la imposta di successione, non solo non si colpiscono nuove presunte capacità contributive dei successori, ma si pone un serio ostacolo allo sviluppo e, in certi casi, si pregiudica la esistenza stessa della proprietà contadina, il cui valore, nel corso di alcuni trasferimenti, viene interamente prelevato dallo Stato.

Questa proposta di legge, che noi raccomandiamo al Senato per la sua rapida approvazione, vuole colmare questa grave lacuna esistente nel nostro arretrato, gravoso ed ingiusto sistema tributario, vuole cioè liberare i trasferimenti della proprietà contadina dai citati balzelli.

All'articolo primo è prevista la esenzione dall'imposta di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, dall'imposta di bollo, di registro e ipotecaria per tutti i trasferimenti della proprietà contadina e dei diritti enfiteu-

tici per causa di morte o per donazione, fra parenti fino al terzo grado e fra coniugi.

Si è ritenuto giusto non limitarci soltanto ai trasferimenti tra padre e figli, ma estendere la esenzione anche ai trasferimenti tra parenti di terzo grado e fra i coniugi, perchè si suppone che tali trasferimenti, nella generalità dei casi, avvengano nell'ambito strettamente familiare. Inoltre è sembrato giusto estendere l'esenzione anche per le donazioni, in quanto è frequente il caso in cui il vecchio contadino, ancora prima di morire, desideri sistemare le divisioni con i suoi figlioli.

All'articolo 2 si stabilisce che per beneficiare delle esenzioni previste dalla presente legge occorre dedicare la propria attività normale alla lavorazione della terra.

Inoltre si pone un limite al valore dei beni oggetto di trasferimento, ai quali vengono accordate le esenzioni della presente legge. Questo limite fissato con riferimento al reddito dominicale, è tale da far beneficiare del provvedimento tutti i coltivatori diretti.

Con l'articolo 3 si vuole agevolare la sistematizzazione dei numerosi trasferimenti avvenuti negli scorsi anni e non regolarizzati.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Sono esenti dall'imposta di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, dall'imposta di bollo e di registro e dall'imposta ipotecaria, le trasmissioni per causa di morte o per donazione della proprietà contadina e dei diritti enfiteutici, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di altri diritti, fra genitori e figli, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti e le successioni e donazioni da adottante ad adottato, fra coniugi, fra fratelli e sorelle, fra zii e nipoti.

Le esenzioni suddette sono estese ai trasferimenti delle case rustiche non situate sul fondo, semprechè servano ad abitazione della famiglia contadina, nonchè ai trasferimenti di edifici rurali adibiti al ricovero degli animali, e alla conservazione e lavorazione dei prodotti,

nonchè alle scorte vive o morte adibite al servizio dell'immobile trasmesso ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le esenzioni di cui all'articolo precedente si applicano quando l'erede o il donatario sia persona che dedichi la propria attività normale alla lavorazione della terra e quando la nuova proprietà e i nuovi diritti, congiuntamente ad eventuali proprietà preesistenti, non superino il valore di un fondo rustico con reddito dominicale, rivalutato nel triennio 1937-1939, di lire 10.000.

Art. 3.

I trasferimenti avvenuti antecedentemente alla pubblicazione della presente legge che non siano stati debitamente trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro, all'atto della loro regolamentazione, godranno dei benefici previsti dalla presente legge.